



**Comune di Zoagli
Città Metropolitana di Genova**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Gestione e costo del servizio
- Art. 3 Presupposto della tassa
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Obbligazione tariffaria
- Art. 6 Esclusioni
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Rifiuti speciali
- Art. 9 Determinazione del tributo e delle tariffe
- Art. 10 Determinazione della superficie imponibile
- Art. 11 Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 12 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art. 13 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 14 Copertura dei costi del servizio di gestione
- Art. 15 Piano Economico Finanziario
- Art. 16 Categorie di utenze
- Art. 17 Utenze domestiche- definizione e calcolo delle tariffe
- Art. 18 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 19 Riduzioni
- Art. 20 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA)
- Art. 21 Dichiarazione TARI
- Art. 22 Attività di controllo e accertamento
- Art. 23 Rimborsi e compensazioni
- Art. 24 Verifiche, controlli recuperi e prescrizioni
- Art. 25 Riscossione
- Art. 26 Sanzioni e interessi
- Art. 27 Rateizzazioni
- Art. 28 Riscossione Coattiva
- Art. 29 Funzionario Responsabile
- Art. 30 Norme transitorie
- Art. 31 Entrata in vigore

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 20 l.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il regolamento inoltre determina la classificazione dei rifiuti come segue:

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla

lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante

raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 GESTIONE E COSTO DEL SERVIZIO

La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il costo della gestione dei rifiuti urbani previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario elaborato dal comune tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Presupposto per l'applicazione della tassa dei rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale. La tassa è dovuta per i locali o le aree in condizioni di oggettiva utilizzabilità, anche se non utilizzati.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte sopra specificati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il tributo è dovuto anche per gli immobili non utilizzati purché predisposti all'uso, dove arredo, e attivazione di pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua) sono condizioni sufficienti a far presumere l'occupazione o la condizione dell'immobile.

Art. 5 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

La Tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.

In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- quando, in carenza di tale dimostrazione, sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzo si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari (C02, C06, C07, 006 e 008) destinate ad uso diverso da abitazione l'imposta è comunque dovuta indipendentemente dall'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi e dalla presenza del l'arredamento.

Art. 6 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal calcolo le superfici dei locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono destinati, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. A titolo esemplificativo sono esclusi:

a) locali:

- locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
- le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
- immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione anche fotografica da presentare all'ufficio tributi;

b) aree:

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino

riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono pertanto, soggette a tariffa:

- la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

Per l'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti produzione di rifiuti speciali tossici e nocivi, sono escluse le superfici in cui questi vengono prodotti. Tale esclusione viene accordata su richiesta di parte a condizione che il contribuente, allegando la documentazione prevista, dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi a propria iniziativa.

Art. 7 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

1. i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, locali destinati ad attività ricreative e sociali direttamente gestiti dal Consiglio di Amministrazione delle Parrocchie, con esclusione dei locali destinati ad uso abitativo in senso stretto;
2. i locali ed aree adibiti ad uffici, servizi e edifici comunali gestiti in forma diretta;
3. i locali direttamente occupati dalle ex-IPAB, sia per attività di gestione che per erogazione di servizi;
4. i locali od aree adibiti a servizi per i quali il Comune eroga contributi destinati al funzionamento: scuole materne private ivi comprese quelle gestite da Parrocchie.
5. i locali destinati ad attività sociali: ricoveri e simili nel cui consiglio di amministrazione è presente un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
6. i mercatini organizzati dall'Amministrazione Comunale per promozione turistica.

Art. 8 RIFIUTI SPECIALI

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti produzione di rifiuti speciali tossici e nocivi, sono escluse le superfici in cui questi vengono prodotti. Tale esclusione viene accordata su richiesta di parte a condizione che il contribuente, allegando la documentazione prevista, dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi a propria iniziativa

Art. 9 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E DELLE TARIFFE

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria

L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali o aree ~ sussiste fino al giorno in cui cessa tale utilizzo, previa comunicazione di cessazione all'Ufficio Tributi secondo l'art. 14 del presente Regolamento.

Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Esse sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario (PEF) da adottare mediante delibera consigliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

Art.10 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Per la determinazione della superficie dei locali ad uso abitativo soggetti a tariffa, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie catastale indicata dal catasto metrico di cui si utilizza l'80% ai fini della tassazione. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

In assenza di planimetria depositata all' Agenzia del Territorio, l'ufficio Tributi valuterà in 12 (dodici) metri quadrati a vano la superficie tassabile.

Qualora la superficie catastale attribuita dall' Agenzia del Territorio o valutata d'ufficio sia errata, sarà cura del contribuente presentare all' Agenzia stessa istanza/planimetria corretta per la modifica o inserimento nella banca dati.

Si considerano soggetti a tariffa:

- i locali produttivi di rifiuti urbani (a titolo indicativo e non esaustivo):
- tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati verso l'interno;
- i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- il vano scala interno all'abitazione;
- i posti macchina coperti;
- le cantine;
- le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
- aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Art. 11 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 12 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art.13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 3 I/ 12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA 11°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 14 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art.15 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dai gestori a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuale in base alle disposizioni di cui alla Deliberazione ARERA N. 443/2019/r/rif. del 31/10/2019.

Art.16 CATEGORIE DI UTENZE

La tariffa della tassa sui rifiuti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.

Le percentuali di attribuzione cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Le utenze domestiche si dividono in:

- Utenze domestiche residenti;
- Utenze domestiche non residenti.

Le utenze domestiche residenti vengono suddivise in sei categorie in base al numero dei componenti mentre le utenze domestiche non residenti confluiscono nella categoria 1.3 delle nuove tariffe Tari.

Le utenze non domestiche si dividono in:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- Campeggi, distributori carburanti;
- Stabilimenti balneari;
- Esposizioni, autosaloni;
- Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
- Alberghi senza ristorante; Agriturismi senza ristorazione
- Case di cura e riposo;
- Uffici, agenzie, studi professionali
- Banche ed istituti di credito;
- Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli;
- Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze;
- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
- Carrozzerie, autofficine, elettrauto;
- Attività industriali con capannoni di produzione;
- Attività artigianali di produzione beni specifici;
- Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
- Bar, caffè, pasticcerie;

- Supermercati, panetterie, pasticci, macellerie, salumerie, generi alimentari;
- Plurilicenze alimentari e/o miste;
- Ortofrutta, pescherie, fiorai
- Discoteche, nightclub.
- Bed & Breakfast

Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente il gestore, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di diverse categorie.

Art.17 UTENZE DOMESTICHE- DEFINIZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA

Per utenza domestica di soggetti residenti si intende la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;

Per utenze domestiche di soggetti non residenti si intendono le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.

Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti o per gli alloggi occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in n. 3 unità.

Per le utenze domestiche composte unicamente da autorimesse, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa si prescinde dalla qualifica di residente o meno del proprietario e del numero degli occupanti che viene considerato pari a uno.

Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Centro) e le minori dimensioni dei locali.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella.1a.

La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attività denunciata dall'utente in sede di dichiarazione di inizio occupazione.

Art. 18 TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.

La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 2 % (due per cento).

Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuare con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuti irrilevante.

Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 2,58.

Art. 19 RIDUZIONI

a. Riduzione del 20 % sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa per soggetti residenti, maggiori di settanta anni ed unici componenti del nucleo familiare.

b. Riduzione del 10% sulla quota variabile per i residenti che aderiscono all'albo dei compostatori.

c. Aree fuori raccolta i contribuenti sono comunque tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini, in tali zone la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa fissa e variabile se nelle suddette zone si superano i m. 400 in linea d'aria per conferire i rifiuti nel più vicino contenitore.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche di persone residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione

dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE

Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Il tributo provinciale è applicato sull'importo del tributo comunale, nella misura percentuale indicata annualmente dalla Città Metropolitana di Genova.

Art. 21 DICHIARAZIONE TARI

Al Comune deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di occupazione originaria, di variazione o cessazione di occupazione delle superfici dei locali e delle aree detenute.

1 Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.Lgs. 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

La presentazione delle dichiarazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima.

Tale dichiarazione va redatta su modello a disposizione dal Comune, o anche come autocertificazione indicante tutti gli elementi necessari alla determinazione del tributo: La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.

Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto la dichiarazione di cessazione dimostra, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante. In caso di cessazione del locatario di un immobile o area scoperta il tributo, in assenza di dichiarazione di subentro presentata da terzi, sarà volturato d'ufficio al proprietario dell'immobile.

Il Comune può disporre la cessazione d'ufficio del tributo nel caso in cui accerti il subentro di un altro soggetto che abbia presentato regolare denuncia o a seguito d'accertamento d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro l'anno del decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale.

Art. 22 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

L'attività di controllo e riscossione dell'imposta è svolta dal Comune di Zoagli in gestione diretta; L'Ufficio tributi procede al controllo sulle dichiarazioni e sui versamenti dell'Imposta, rettifica le dichiarazioni incomplete o infedeli e accerta d'ufficio i parziali ritardati o omessi versamenti, nonché le omesse dichiarazioni, notificando al contribuente appositi avvisi motivati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 si intendono immediatamente esecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Art. 23 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Nel caso in cui viene versato dal contribuente un importo maggiore rispetto a quanto dovuto, oppure nel caso in cui a seguito di variazioni intercorse nel corso dell'anno gli importi richiesti siano maggiori rispetto al dovuto, il contribuente può presentare richiesta di rimborso o compensazione delle somme versate e non dovute all'Ufficio Tributi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero in quello in cui è stato accertato il diritto della restituzione.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ai € 12,00 per anno solare.

Art. 24 VERIFICHE, CONTROLLI, RECUPERI E PRESCRIZIONI

Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può: -richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;

-richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;

-richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;

-incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;

Il termine di prescrizione per il recupero della tariffa è di cinque anni.

In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212

Art. 25 RISCOSSIONE

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune.

L'ammontare annuo del tributo è suddiviso di norma in 2 rate.

Art. 26 SANZIONI E INTERESSI

In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le somme di cui sopra sono ridotte a un terzo se entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo emesso come stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

Inoltre per ogni accertamento l'importo viene maggiorato, quale rimborso delle spese amministrative di € 7,00, comprese le spese di notifica o postali.

Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ogni anno di imposta.

Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente.

Art. 27 RATEIZZAZIONI

Su apposita richiesta del contribuente che ha ricevuto dal Comune un atto notificato e divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile concede, nelle ipotesi in cui il debitore verso in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:

a) fino a € 200,00 nessuna rateizzazione.

b) da € 200,00 a € 1.500,00: fino ad un massimo di dodici rate mensili;

c) per importi compresi tra € 1.501,00 ed € 3.000,00 fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili;

cl) per importi dovuti superiori a € 3.000,00 fino ad un massimo di trentasei rate mensili;

Per importi dovuti superiori e/o uguali a € 10.000,00 per i quali viene richiesto il pagamento dilazionato deve essere presentata fideiussione a garanzia.

L'importo della prima rata va versato entro venti giorni dall' accettazione dell'atto di rateizzazione;

Il Responsabile dell'Entrata, può prorogare, se lo ritiene opportuno, la durata massima della rateazione oltre il termine stabilito, tenendo conto delle condizioni soggettive dell'utente.

Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso.

Sulle somme rateizzate o dilazionate sono applicati gli interessi al tasso legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

Nessuna rateazione o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a

€ 10.000, è necessaria la previa prestazione d'idonea garanzia.

Art. 28 RISCOSSIONE COATTIVA

Per la riscossione coattiva delle somme accertate dal Comune per tributo, sanzioni, interessi e spese di emissione atto, se non versate entro il termine di presentazione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 792-795 e 803, della Legge n. 160 del 27/12/2019.

Negli atti emessi per il recupero coattivo, gli interessi sull'importo totale accertato sono calcolati secondo le modalità di cui all'art. 30, comma 10.

Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi della Legge n. 191/1998 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

2. In caso di mancata designazione di cui al comma precedente, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta spettano al Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 30 NORME TRANSITORIE

Il Comune continuerà, entro i termini decadenziali e prescrizionali, le attività di riscossione coattiva delle pregresse annualità della Tari per le quali rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari.

Art. 31 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022, e sostituisce il precedente del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "approvato con deliberazione di Consiglio n.18 del 28/06/2021.